

L'inappellabilità del pubblico ministero come principio di civiltà giuridica *

Tommaso Edoardo Frosini **

1. Il Parlamento, che sia avvia a concludere il suo mandato di legislatura, è intervenuto ancora una volta su temi concernenti la giustizia con due decisioni opposte: una contraria alla concessione dell'amnistia e dell'indulto e una favorevole alla legge sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. C'è un nesso tra il voto parlamentare negato e quello invece dato; è come se si fosse voluto fare uno scambio in nome del garantismo: con una mano lo si è respinto, e quindi ecco il voto contrario sull'amnistia e l'indulto, con l'altra mano invece lo si è accolto, e pertanto si è provveduto ad approvare la legge che regola i casi per il ricorso in appello nel processo penale. Questa vicenda parlamentare, fatta di *stop and go* nei riguardi del garantismo, mi sembra che fotografi abbastanza bene l'atteggiamento schizofrenico che la classe politica mostra di avere nei confronti del modello penale garantista. Che è un modello razionale di giustificazione nonché un modello costituzionale di legalità.

2. Sull'amnistia e l'indulto si è persa una buona occasione: non si è voluto così provare a sfoltire le carceri, mai come oggi affollate; non si è voluto così provare a snellire l'enorme mole dei processi arretrati, che coinvolgono ben 5.580.000 giudizi penali; non si è voluto così provare a mettere in pratica la promessa parlamentare fatta a Papa Wojtyła in occasione della sua visita in Parlamento. Ed ecco che, allora, il modello di garantismo fatto uscire dalla porta della mancata amnistia rientra dalla finestra della legislazione. Perché di garantismo si tratta, nella legge che modifica il codice di procedura penale e introduce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Piaccia oppure no, è una legge di civiltà giuridica, che mira a realizzare altresì quella certezza del diritto troppo spesso ritenuta evanescente e virtuale. Ed è altresì una legge che concretizza ulteriormente il processo accusatorio, così come questo è disciplinato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. La legge prevede, infatti, che nel caso in cui un imputato sia stato dichiarato innocente in primo grado, il pubblico ministero non possa ricorrere in appello avverso la decisione. Semmai si rivolgerà alla Cassazione, che potrà in tal modo essere veramente quello che Guido Calogero auspicava fosse: l'organo di controllo della logica del giudice e del suo giudicare. L'aver sottratto al pubblico ministero la possibilità di appellarsi, risponde a un aspetto processualmente rilevante, che è riassumibile nella seguente domanda: come fa un pubblico ministero a motivare un appello se non riesce a dimostrare al giudice di primo grado la fondatezza della sua accusa? Ha un senso replicare e quindi duplicare un processo, dal momento che un giudice terzo e imparziale si è pronunciato per l'innocenza di un imputato? Certo, se dovessero emergere nuove prove, ovvero nuove testimonianze, queste potranno essere fatte valere in Cassazione. Il processo penale, però, si deve concludere con una condanna o una assoluzione. Chiedere un nuovo pronunciamento in appello, da parte di chi come il pubblico ministero non è stato in grado di dimostrare la fondatezza dell'imputazione, vuol dire, alla fin fine, diffidare di quanto è stato deciso dal giudice di primo grado, e quindi sperare in un ribaltamento del giudizio. Su quali basi? E poi, perché questo dovrebbe avvenire? Cosa dovrebbe indurre il giudice di appello a sconfessare il pronunciamento del suo collega di primo grado? Solo a condizione che siano venute fuori nuove prove, nuovi fatti, tali da riconsiderare il giudicato e la posizione processuale dell'imputato. Ma per questo c'è la Cassazione.

3. Si è sostenuto che queste norme andrebbero a violare il principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione), e in particolare il principio del contraddittorio fra le parti - imputato e pubblico ministero - in condizione di parità (articolo 111 della Costituzione), che sono principi costituzionalmente tutelati. Dubito, e comunque c'è un giudice a Palazzo della Consulta a cui è affidato il compito di dircelo. Escluderei comunque la violazione dell'articolo 112 della Costituzione, che prevede l'obbligo di esercitare l'azione penale da parte del pubblico ministero, anche perché, come ha sostenuto la Corte costituzionale, il potere di impugnazione del pm non è certo esercizio di azione penale. Va però evidenziato un aspetto fondamentale che caratterizza il processo penale: è quello del *favor rei*. Ebbene, questo aspetto è incostituzionale perché crea tra le parti una disparità? Non credo... così come è ragionevole non credere che se un giudice dichiara un imputato innocente, e che questa decisione impedisce al pubblico ministero di chiedere un altro processo perché insoddisfatto del primo, tutto ciò possa determinare una situazione di incostituzionalità. Anche se poi nel caso della sentenza di assoluzione dovrebbe valere il *favor libertatis*. Altro aspetto sul quale riflettere: l'assimilazione dei magistrati del Pubblico Ministero e dei magistrati addetti a organi giudicanti rende i magistrati giudicanti fin troppo sensibili nei confronti delle richieste dei magistrati requiranti, visto che tutti appartengono alla medesima categoria professionale. E' anche questa da ritenersi una violazione del principio costituzionale delle "condizioni di parità" fra le parti?

Infine: è stato detto che questa legge sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento "distrugge la

funzione assegnata alla Suprema Corte". Forse, anche se a me pare che più che distruggerla finisce col valorizzarla ulteriormente, perché accentua il suo ruolo di giudice ultimo e definitivo della giustizia penale: il giudice della legalità della sentenza.

* Editoriale per "Guida al diritto de il sole24ore", n. 4, 2006

** Ordinario di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari; tefrosini@yahoo.it

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali

